



PROT/SRRATO7RG/31/Luglio/2019/0003524/E

RIF. G.C. 567



Libero Consorzio Comunale di Ragusa

già Provincia Regionale di Ragusa

31 LUG 2019

Prot. n. 0021942

RAGUSA, 31 luglio 2019

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

N. 02/2019

OGGETTO: ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – Proroga ulteriore della prosecuzione temporanea dell'esercizio dell'impianto TMB sito presso Contrada "Cava dei Modicani" in Ragusa e proroga incarico "Commissario" della S.R.R. ATO 7 Ragusa.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la direttiva emanata dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con nota Prot. n. 013527 del 27.3.2019 avente ad oggetto: "*Ordinanza ex art. 191 D.Lgs. n. 152/2006 n. 7/rif del 3 dicembre 2018 – Scadenza della speciale forma di gestione al 31 marzo 2019 – Indicazioni agli enti locali competenti nella gestione integrata dei rifiuti per assicurare la continuità dei servizi erogati, scongiurare emergenze igienico-sanitarie e tutelare la salute pubblica e l'ambiente*";

VISTA la precedente Ordinanza n. 01/2019 di questo Commissario avente ad oggetto: "*ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – Proroga prosecuzione temporanea dell'esercizio dell'impianto TMB sito presso Contrada "Cava dei Modicani" in Ragusa ed individuazione "Commissario" della S.R.R. ATO 7 Ragusa*";

VISTO il Verbale Prot. n. 0021650 del 29.7.2019 e quello successivo Prot. n. 0021939 del 31.7.2019 della Conferenza convocata dal Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa per l'esame della richiesta della SRR ATO 7 Ragusa rivolta a questo Commissario di emissione di un provvedimento di autorizzazione per la gestione della discarica per rifiuti non pericolosi (chiusa ai conferimenti dal 21.7.2017) e annesso impianto di trattamento meccanico biologico (TMT), sito in C.da Cava dei Modicani in Ragusa, ai sensi dell'art. 191 D.Lgs. n. 152/2006;

RICHIAMATO il contenuto della Direttiva Assessoriale Prot. n. 013527 del 27.3.2019 e, segnatamente, il punto 2.4. diretto ad evidenziare che l'attuale situazione *in subiecta materia* può allo stato essere affrontata attraverso il potere di ordinanza *extra ordinem* ex art. 191 D.Lgs. n. 152/2006, derogandosi in particolare agli artt. 15 e 19 L.R. n. 9/2010;

ATTESO che l'emissione di ordinanza ex art. 191 del D.lgs.vo 152/2006 è diretta sostanzialmente a consentire l'esercizio temporaneo dell'impianto TMB sito presso c.da "Cava dei Modicani" in Ragusa nelle more che i competenti organi regionali provvedano all'istruttoria e alla relativa autorizzazione in via ordinaria dell'impianto in questione;

VISTO che in sede di Conferenza di Servizio è stato acquisito il parere favorevole del Direttore SIAV, dott. Giovanni Aprirle, nonché quello dell'ARPA ST di Ragusa favorevole a condizione che:
1) vengano mantenuti i quantitativi di progetto di 146.6 tonn./die, riportati su media settimanale (pari, quindi, a 1.026,20 tonnellate complessive settimanali);
2) il trattamento dei rifiuti mediante tritovagliatura venga effettuato garantendo la massima efficacia di tutti i presidi già esistenti per il contenimento delle emissioni nell'ambiente;
3) i rifiuti ad oggi presenti nelle biocelle dovranno completare il processo di trattamento nelle stesse biocelle fino al raggiungimento del valore inferiore a 1.000 per il parametro I.R.D.P.

ATTESO che i rappresentanti legali dei Comuni hanno evidenziato la ricorrenza, nella fattispecie, delle situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente ex comma 1 dell'art. 191 del D.lgs. citato;

VISTO l'art. 182-bis D.Lgs. n. 152/2006 che prevede che lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati avvengano in conformità ai principi di autosufficienza e di prossimità con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di permettere lo smaltimento e il recupero in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta in modo da ridurre i movimenti dei rifiuti stessi.

CONSIDERATO che le dichiarazioni e i pareri resi hanno consentito di preconstituire i requisiti richiesti dall'art. 191 predetto, fra cui quanto previsto dal 1° e 3° comma, permettendo al contempo di superare le criticità evidenziate dall'istruttoria interna sugli aspetti precipuamente inerenti l'ordinanza *de qua*, fermi restando gli obblighi di legge a carico del gestore;

RITENUTO che, nelle more che i competenti organi regionali provvedano alla definizione dell'istruttoria per il rilascio in via ordinaria dell'A.I.A., occorre provvedere alla prosecuzione del servizio di TMB presso il sito di C.da Cava dei Modicani in Ragusa onde evitare le conseguenze igienico sanitarie sottese all'interruzione di detto servizio oltre che i pericoli per la incolumità pubblica e privata;

DATO ATTO che trattasi di servizio pubblico essenziale non suscettibile di subire interruzioni pena le suddette conseguenze igienico-sanitarie su cui si è espressa significatamente l'ASP 7 di Ragusa;

ATTESO che l'eccezionale urgenza e improrogabilità dell'intervento *de quo* connesso alla situazione sopra rappresentata, in relazione alla previsione di danno incombente e di impossibilità di provvedere con gli ordinari mezzi offerti dalla legislazione ordinaria, legittima l'adozione del provvedimento contingibile ed urgente da parte del Commissario Straordinario di questo Ente, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e dell'ambiente con provvedimento limitato nel tempo e nell'ambito del territorio provinciale di Ragusa servito dall'impianto TMB sito in c.da "Cava dei Modicani" a Ragusa;

ATTESO che la precedente ordinanza n. 01/2019 ha scadenza alla data odierna;



ATTESO, altresì, che ai sensi del punto 2.4 – lett. d) della direttiva regionale summenzionata, in considerazione della scadenza della speciale forma di gestione al 31.3.2019 (Ord. n. 7/rif del 3.12.2018), è necessario procedere all'individuazione del "Commissario" della S.R.R. Ato 7 Ragusa affinché garantisca, in nome e per conto dei Comuni, la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti, avvalendosi della struttura organizzativa in atto esistente (società d'ambito in liquidazione), nonché dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti attualmente utilizzati o gestiti a qualunque titolo dalla Società d'ambito stessa e delle relative autorizzazioni, dandosi atto che gli oneri derivanti da tale attività – per i quali dovrà essere istituita separata contabilità – sono posti a carico proporzionalmente delle amministrazioni beneficiarie del servizio;

RITENUTO, pertanto,:

-necessario derogare agli articoli del D.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii in materia di A.I.A., nonché agli artt. 15 e 19 L.R. n. 9/2010;

-adottare il presente provvedimento per la durata temporanea dalla data dell'1.8.2019 fino al 31.10.2019 e comunque non oltre il periodo di durata del permanere delle condizioni di contingibilità precedentemente evidenziate;

RICHIAMATO l'articolo 191 del D.Lgs n° 152/2006 e ss.mm.ii. e ritenuta la propria competenza in merito;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate anche se non materialmente trascritte, in via temporanea ed urgente, al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio e nocumento alla pubblica salute, nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico-sanitaria nel territorio dei comuni della provincia di Ragusa serviti dall'impianto di TMB sito in C.da "Cava dei Modicani" in Ragusa:

- 1) la prosecuzione esclusivamente del servizio di tritovagliatura presso l'impianto di TMB (trattamento meccanico biologico) dei rifiuti solidi urbani residui non pericolosi indifferenziati sito in c.da "Cava dei Modicani" in Ragusa per la durata dal 01.08.2019 al 31.10.2019 e, comunque, non oltre il periodo di durata del permanere delle condizioni di contingibilità in premessa evidenziate: segnatamente nelle more che i competenti organi regionali provvedano all'istruttoria ed alla relativa autorizzazione in via ordinaria dell'impianto in questione;
- 2) le due frazioni originarie dalla tritovagliatura – sopravaglio e sottovaglio - dovranno essere trasferite presso impianti all'uopo autorizzati;
- 3) il sottovaglio non potrà, durante il periodo di cui al superiore punto 1), essere trattato presso le biocelle dell'impianto di Cava dei Modicani - Ragusa, ma dovrà essere trasferito presso un impianto in grado di garantire la biostabilizzazione e lo smaltimento dello stesso.
- 4) autorizzare il conferimento ai sensi del superiore punto 1), nella quantità media giornaliera di 146,6 t/die (valore massimo settimanale di 1.026,2 t/set.), in ossequio al D.D.G. n. 1720 del 21.12.2018 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- 5) il trattamento dei rifiuti mediante tritovagliatura venga effettuato garantendo la massima efficacia di tutti i presidi già esistenti per il contenimento delle emissioni nell'ambiente;
- 6) i rifiuti ad oggi presenti nelle biocelle e nell'impianto dovranno completare il processo di trattamento fino al raggiungimento del valore inferiore a 1.000 per il parametro I.R.D.P., per essere successivamente trasferiti presso altro impianto appositamente autorizzato;
- 7) i rifiuti, subita la fase di tritovagliatura, dovranno essere immediatamente conferiti presso gli impianti a ciò destinati;
- 8) di prorogare la nomina, ai sensi del punto 2.4 – lett. d) della Direttiva Regionale Prot. n. 013527 del 27.3.2019, per il periodo indicato al precedente punto 1) ed alle relative condizioni, quale



“Commissario” della S.R.R. Ato 7 Ragusa il dott. Bartolo Giaquinta (Sindaco p.t. del Comune di Giarratana) dall'1.8.2019 al 31.10.2019 affinché garantisca, in nome e per conto dei Comuni, la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti, avvalendosi della struttura organizzativa in atto esistente (società d'ambito in liquidazione), nonché dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti attualmente utilizzati o gestiti a qualunque titolo dalla Società d'Ambito stessa e delle relative autorizzazioni, così da permettere la regolare prosecuzione della gestione degli impianti TMB/discarica nelle more dell'individuazione del soggetto gestore nelle forme di legge;

- 9) dare atto che gli oneri derivanti da tale attività, per i quali dovrà essere istituita separata contabilità, sono posti proporzionalmente a carico delle amministrazioni locali beneficiarie del servizio;
- 10) di dare atto che per la piena efficacia della presente ordinanza è necessario da parte della SRR ATO 7 Ragusa acquisire le preventive autorizzazioni da parte della Regione;
- 11) disporre l'esecuzione della presente Ordinanza, nell'ambito delle rispettive competenze, a cura del Commissario della SRR ATO 7 Ragusa, nominato con la presente Ordinanza, nonché del Legale Rappre.te dell'ATO Ragusa Ambiente s.p.a. in liquidazione;
- 12) trasmettere copia della presente ordinanza al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero della Salute, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Regione Siciliana, all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, all'Assessorato Regionale all'Energia e ai Servizi di P.U., al Prefetto di Ragusa, all'ASP 7 di Ragusa, alla ST ARPA di Ragusa, ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Ragusa, al Presidente della SRR ATO 7 RG, al Presidente del Collegio dei liquidatori di ATO Ragusa Ambiente spa in liquidazione, all'Impresa Impreser s.r.l. di Catania.

Ragusa, 31 luglio 2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DR. SALVATORE PIAZZA

